



COMUNE DI GERGERI

Provincia Sud sardegna

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 30 DEL 07-08-2024

Oggetto: Approvazione modifiche al PIAO 2024/2026 con riferimento alla sottosezione 3.3 piano triennale dei fabbisogni di personale

L'anno duemilaventiquattro addì sette del mese di agosto alle ore 19:10, nella sala riunioni si è adunata la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti all'adunanza:

Zedda Rossano	Sindaco	Presente
Carta Olindo	Vice Sindaco	Presente
Murru Cristiana	Assessore	Presente
Dessi Mauro	Assessore	Assente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza Zedda Rossano in qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario comunale Dott. Cossu Gianluca.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA

- La Deliberazione di C.C. n. 2 del 07/03/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 e pluriennale 2024, 2025, 2026;
- La Deliberazione di C.C. n.1 del 07/03/2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024/2026;
- La Deliberazione di G.C. n. 14 del 24/04/2024 con la quale ai sensi dell'art.169 comma 1, D.lgs.18.08.2000 n. 267 è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'anno 2024;
- La Deliberazione di C.C. n. 17 del 07.08.2024 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2023;

PREMESSO CHE:

- l'art. 6 del D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, *Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*, convertito con modificazioni in legge n. 113 del 6 agosto 2021, prescrive in capo alle pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta

DELIBERA DI GIUNTA n.30 del 07-08-2024 COMUNE DI GERGERI

dipendenti, l'adozione di un Piano integrato di attività e di organizzazione, di seguito semplicemente PIAO di durata triennale, con aggiornamento annuale;

- lo scopo del PIAO è quello di «assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso»;
- il PIAO, aggiornato annualmente, definisce (nell'elencazione delle norme, e relativi adempimenti, vengono individuati i Piani e gli atti che confluiscono nel PIAO):

- a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;
- b) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;
- c) c) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

DATO ATTO altresì che il PIAO viene adottato entro il 31 gennaio di ogni anno, pubblicato nel proprio sito internet istituzionale e inviato al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione nel relativo portale;

VISTO:

- Il D.P.R. 24/06/2022, n. 81 (GU n.151 del 30/06/2022) contenente il “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;
- Il DM 30/06/2022, n. 132 (G.U. n. 209 del 07/09/2022) contenente il “Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione”;
- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

- la Delibera Anac n. 7 del 17/01/2023 con la quale è stato approvato il PNA 2022, aggiornato con Delibera n. 605 del 19/12/2023;

EVIDENZIATO che, come previsto dall'art. 6, comma 5 del citato D.L. 80/2021 e ribadito con l'art. 1 del DPR n. 81 del 24 giugno 2022, il P.I.A.O. sostituisce e assorbe gli adempimenti inerenti ai previgenti Piani di cui alle seguenti disposizioni:

- articolo 6, commi 1, 4 (Piano dei fabbisogni) e 6, e articoli 60-bis (Piano delle azioni concrete) e 60-ter, del d.lgs. 165/2001;
- articolo 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio. Tale adempimento non si applica più agli Enti Locali ai sensi del DL 26 ottobre 2019, n. 124 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 che ha disposto con l'art. 57, comma 2, lettera e) che a decorrere dall'anno 2020, alle Regioni, agli Enti Locali e ai loro organismi ed enti strumentali cessano applicarsi una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi, tra cui, come indicato alla let. E, l'articolo articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244);
- articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del d.lgs. n. 150/2009 (Piano della performance);
- articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della Legge n. 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione);
- articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Piano organizzativo del lavoro agile);
- articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Piani di azioni positive).

Rilevato che l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di

posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;

Visto il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

Vista la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

Visto l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;

Considerato inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 pubblicato in GU n.297 del 30-11-2020, dispone: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;*

- Per l' annualità 2018, il Comune di Gergeri risultava Ente capofila del Servizio di Segreteria, pertanto, in attuazione al Decreto sopra citato si è proceduto a decurtare la quota rimborsata dai Comuni Convenzionati dalla spesa di personale del Macroaggregato 1.01 per l'annualità 2018;

Rilevato che è necessario aggiornare il calcolo delle capacità assunzionali, in applicazione del sopra citato DM 17.3.2020, effettuato in occasione dell'approvazione del Piano del Fabbisogno di Personale 2023/2025 approvato con Del. GC. 58 del 13/11/2023 con i dati del Rendiconto di Gestione 2023 approvato con Del. CC. N.17 del 07/08/2024;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, questo Ente appartiene alla fascia demografica tra 1.000 e 1.999 abitanti (popolazione al 31.12.2022: n. 1125 abitanti);
- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al **28,60% (A)**;
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al **32,60% (B)**;

Verificato che, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2021-2023 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2023, il valore della soglia percentuale applicabile all'Ente è pari al **18,19%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente (All. A);

Preso atto che tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

Rilevato, quindi, che per l'anno 2024 il tetto massimo della spesa di personale, in base all'applicazione della prima soglia Tab.1, è pari a **€ 601.831,43**, come indicato in All. A;

Considerato che, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando la disponibilità calcolato con il nuovo valore soglia, di cui alla Tab. 1;

Tenuto conto che pur avendo margine rispetto alla prima soglia, interviene l'art. 5 del DM del 17.3.2020, che stabilisce: *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia comuni di cui all'art. 4, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di Personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.»*.

Considerato che, una volta verificato il rispetto della prima soglia si deve procedere ad applicare quanto disposto dall'art. 5 del DM 17.3.2020, per definire la spesa massima sostenibile rispetto al 2018 (spesa personale da rendiconto 2018 corrispondente a € 367.604,60), calcolata sul valore percentuale definito dalla tabella 2 dell'art. 5 (per questo Ente pari al 35,00% per l'anno 2024 per una spesa massima pari a **€ 496.266,21**, che costituisce il limite di spesa, come indicato nell'All. A:

Tenuto conto che il sopra citato art. 5 del DM 17.3.2020 stabilisce che l'Ente può procedere ad incrementare la spesa indicata dalla tabella 2, esclusivamente per il valore non superiore alla prima soglia, di conseguenza l'Ente può incrementare la spese del personale nel limite massimo della prima soglia definito, per il 2024, in **10.246,94**;

Visto il prospetto: All. 1): Calcolo delle capacità assunzionali;

Rilevato che le maggiori assunzioni consentite ai sensi del nuovo D.M. non rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 e 557 quater (limite triennio 2011-2013) o del c. 562 della L. 296/2006 (limite spesa 2008);

Dato atto che:

- la media delle spese di personale sostenute nel triennio 2011-2013 ai sensi dell'art. 1 c. 557 quater L. 296/2006 è quantificata in **€ 442.244,40** e che per il 2024 si attesta a € 318.749,80 come da documentazione depositata agli atti dell'Ufficio (Allegato E);
- il tetto di spesa per le assunzioni flessibili, di cui all'art. 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, è quantificato in **€ 74.036,40** pari all'intera spesa sostenuta per le stesse finalità dell'anno 2009 in quanto l'ente risulta in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, di cui all'art.1, comma 557, della legge 296/2006 e ss.mm.ii.. Si precisa che tale somma è sempre soggetta al rispetto dei limiti dei cui all'art. 1 c. 557-quater, L. n 296/2006.

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di G.C. n. 17 del 10.05.2024 con la quale è stato approvato il P.I.A.O. 2024-2026;
- **EVIDENZIATO** che, da un confronto con i Responsabili di Settore, è emersa la necessità di incrementare il Servizio Area lavori Pubblici e Ambiente con personale inquadrato nell'Area dei Funzionari tecnici con profilo di Funzionario tecnico;
- **CONSIDERATO** che i dati derivanti dall'approvazione del Rendiconto finanziario per l'anno 2023 consentono dei margini di spesa di personale più ampi nel rispetto della normativa vigente in tema di capacità assunzionale;
- **RESO NOTO** che la scelta di attivare tale procedura temporanea, nasce dalla volontà della Giunta Comunale di consentire, il mantenimento dello standard erogativo del Settore Lavori Pubblici e ambiente , oltreché il necessario supporto all'Amministrazione comunale;
- **CONSIDERATO** che pertanto risulta possibile prevedere, oltre alle figure già previste nelle precedenti deliberazioni del P.I.A.O. 2024-2026, anche l'assunzione di un'ulteriore figura di Funzionario Tecnico, per un totale di n. 1 Funzionario Tecnico da assumere nell'anno 2024, oltreché l'attivazione del suddetto comando/assegnazione temporanea;
- **EVIDENZIATA** pertanto la necessità di procedere alla modifica della sottosezione 3.3 Piano Triennale Fabbisogni di Personale del P.I.A.O. 2024-2026 al fine di consentire l'attivazione delle procedure necessarie al reclutamento del personale;
- **EVIDENZIATO** che della modifica alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale Fabbisogni di Personale" integrata nel P.I.A.O. 2024-2026 di cui alla presente Deliberazione è stata data informazione alle R.S.U. e alle OO.SS.;
- **TUTTO CIO' PREMESSO** questo Organo intende approvare le modifiche alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale Fabbisogni di Personale" contenuto all'interno del P.I.A.O. 2024-2026, al fine di recepire le modifiche sopraesposte;
- **VISTI:**
 - il CCNL Funzioni Locali del 16/11/2022;
 - il Testo Unico Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000;
 - il D.Lgs. 165/2001 recante "Testo Unico sul Pubblico Impiego" ;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 per l'accertamento di quanto previsto dall'art. 19 comma 8 della L. 448/2001 Verbale n. 14 del 05.08.2024;

ACQUISITI:

- il Parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Amministrativa Dott. Massimiliano Campesi, giusto Decreto Sindacale n. 3/2024, esprime parere favorevole sulla proposta n. 30 del 30.07.2024 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- Il Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Responsabile dell'Area Finanziaria Dott.ssa Alessandra Murgia, giusto decreto sindacale n. 3/2024, esprime parere favorevole sulla proposta n. 30 del 30.07.2024 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la sopraesposta narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **DI DARE ATTO CHE:**
 - ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale di cui alla tab. 1 applicabile per determinare la capacità assunzionale nel 2024 risulta pari al **18,19%**, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
 - il valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (**A**);
 - in seguito all'applicazione della percentuale di cui alla tab. 2 dell'art. 5 del DM 17.3.2020 la spesa massima sostenibile per le capacità assunzionali dell'anno 2024 è determinata in € **496.266,21** ;
 - dall'esame dei dati derivanti dalla programmazione 2024/2026 la spesa di personale per l'anno 2024 (macroaggregato 1.01 al netto dell'IRAP comprensiva delle nuove assunzioni) si attesta su un valore pari a € 486.019,27, con un conseguente margine pari a € 10.246,94 da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato (rispetto a quanto previsto come spesa massima dalla tab. 2 di € **496.266,21**);
 - il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio.
3. **DI APPROVARE** le modifiche al P.I.A.O. 2024-2026 allegato alla presente Deliberazione (ed il relativo allegato) con particolare riferimento alla sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale";
4. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto nel sito istituzione dell'Ente, nonché nel Portale P.I.A.O. del Dipartimento della Funzione Pubblica;
5. **DI DICHIARARE** a seguito di separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4° del D.Lgs 267/00.

Il presente verbale, viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Zedda Rossano

Il Segretario comunale
Dott. Cossu Gianluca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata da oggi 08-08-2024 all' Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 23-08-2024 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Gergei, li 08-08-24

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE